



**Università degli Studi di Cagliari**  
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO  
Dirigente: Giuseppa Locci

## **INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERO DAGLI STUDENTI DI UNICA**

Le presenti indicazioni sono fornite ai Corsi di Studio (e alle segreterie studenti) data la necessità di garantire il massimo riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti, sia in quanto i crediti da mobilità internazionale rientrano in diversi parametri ministeriali (anche per l'attribuzione dell'FFO), sia perché la programmazione triennale dell'Ateneo ha previsto uno dei suoi obiettivi proprio in questo senso.

Si è inoltre riscontrato che alcune delle attività svolte all'estero per vari motivi non vengono poi evidenziate nel sistema Esse3 o nella trasmissione all'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) ed è quindi importante seguire linee comuni. E' infine necessario adeguarsi a quanto prescrive la Commissione Europea nella Guida ECTS.

### **Learning Agreement (LA, Contratto di apprendimento)**

La sottoscrizione del Learning Agreement costituisce un impegno per il Corso di Studi, per cui presuppone la verifica di quanto in esso riportato e il conseguente riconoscimento delle attività sostenute al rientro dello studente, se coerenti con quanto previsto. Ciò vale ovviamente anche per le modifiche al LA durante la mobilità.

Come già indicato nell'avviso di selezione Erasmus Studio, il Learning Agreement deve essere approvato dal referente Erasmus o da altro docente autorizzato ad approvare il programma di mobilità e a garantire il riconoscimento delle attività formative per conto del Corso di Studio di appartenenza; tale referente può essere nominato per il singolo CdS, per un intero Dipartimento o per l'area disciplinare.

Il Consiglio di Corso di Studi può delegare la Commissione Erasmus e il suo referente a svolgere le attività di riconoscimento esami anche con funzioni deliberanti (eventualmente con la sola presa d'atto). La Commissione alla fine di ogni anno accademico, e in tempo utile per la compilazione della SUA-CdS, fornirà al CdS un resoconto dell'attività svolta.

E' auspicabile che i promotori degli accordi si facciano parte attiva nel supportare gli studenti destinati alla sede di cui sono referenti per individuare gli esami che potrebbero sostenere e che quindi verrebbero loro riconosciuti, in modo da svolgere una sorta di lavoro istruttorio per la Commissione. In



questo senso è bene che la stipula di nuovi accordi faccia seguito ad una effettiva verifica delle possibilità per gli studenti di Unica di sostenere esami o svolgere attività per la preparazione della tesi. I promotori degli accordi non devono sottoscrivere il Learning Agreement a meno che non siano stati delegati dal CdS.

Un credito ECTS corrisponde di norma ad un credito formativo universitario (CFU). In ogni caso il numero di crediti acquisibili deve essere congruo alla durata del soggiorno; il numero minimo di crediti da includere nel LA e riconoscibili nel Piano di Studi dello studente è di 3 per mese di permanenza nella sede estera.

Nessuna attività didattica svolta all'estero potrà essere riconosciuta se non è stata inserita nel Learning Agreement, così come approvato prima della partenza o a seguito delle modifiche concordate.

### **Riconoscimento esami svolti all'estero**

Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero va eseguito, secondo le indicazioni della Guida ECTS della Commissione Europea e del Regolamento Didattico di Ateneo (art. 25), non sulla base della perfetta corrispondenza dei contenuti nei programmi degli insegnamenti, ma su quella della compatibilità dei risultati di apprendimento con quelli del corso di studio di appartenenza. E' quindi il Corso di Studi, o la Commissione a questo preposta, che può valutare la congruità dell'attività da svolgere con quella prevista nel percorso a Cagliari. Solo in caso di necessità si potranno consultare i docenti titolari degli insegnamenti da convalidare.

E' inoltre possibile eseguire i cosiddetti "riconoscimenti a pacchetto", ovvero sostituire uno o più esami con più esami svolti all'estero (es. 2 esami a Cagliari sostituiti da 3 esami svolti presso la sede estera), o anche registrare il periodo di mobilità (e il relativo pacchetto di crediti) nel suo insieme, invece di registrarlo per singole unità formative, in sostituzione di un intero pacchetto di crediti del corso di studi di appartenenza dello studente (art. 25 RDA).

Qualora previsto nel LA, è possibile riconoscere, fra le attività a libera scelta dello studente, i crediti relativi a esami o tirocini svolti nell'ambito del programma di mobilità, purché coerenti con il percorso formativo. In tal caso, i crediti riconosciuti per le attività svolte durante il periodo di studio all'estero saranno utilizzati ai fini del conseguimento del titolo e prevarranno su eventuali altri esami/crediti a libera scelta già sostenuti dallo studente che saranno, pertanto, considerati sovrannumerari.

Pertanto tutti i crediti acquisiti durante il periodo di studio all'estero, secondo quanto concordato nel LA e confermato dal Transcript of Records, devono essere riconosciuti come crediti validi ai fini del



conseguimento del titolo (non come crediti sovrannumerari, almeno fino a saturazione dei crediti liberi nel piano di studi ed al conseguimento del numero minimo di crediti previsti nel LA).

Per la conversione dei voti si dovrà ricorrere alle tabelle di distribuzione cumulata dei voti o alle fasce di distribuzione per ciascun Corso di Studio, disponibili al link <http://sites.unica.it/erasmus/mobilita-internazionale/mobilita-studenti/il-sistema-ects-e-la-distribuzione-statistica-dei-voti/>, sulla base dei dati messi a disposizione dalla sede estera.

Su proposta del referente Erasmus, la Commissione Erasmus di CdS, appositamente delegata, riconosce e convalida le attività formative svolte e gli esami superati, converte i voti e trasmette alla segreteria studenti e al settore mobilità studentesca la delibera per il trasferimento nella carriera dello studente dei crediti formativi acquisiti all'estero e dei voti attribuiti.

### **Tesi svolta all'estero**

Poiché è necessario registrare, sia nel sistema che nei certificati degli studenti, l'attività di preparazione della tesi all'estero, si è verificato quale sia la modalità migliore per attribuire almeno parte dei crediti previsti per la Prova Finale come "mobilità" e senza aspettare la chiusura della carriera (cosa importante perché in alcuni casi il Ministero richiede i crediti degli studenti regolari).

Tale modalità, in particolare per le lauree Magistrali (maggiormente interessate), prevede che si faccia un riconoscimento parziale dell'attività formativa, come "attività di preparazione della tesi all'estero", per cui si richiede che i Corsi di Studio deliberino quanti crediti, sul totale previsto, siano da attribuire a tale attività; l'indicazione è quella di attribuirne non meno dei 2/3 (es. per una prova finale da 15 CFU, almeno 10 possono essere attribuiti alla preparazione della tesi).

Inoltre, nei casi in cui i crediti per la prova finale non siano commisurati alla durata del periodo trascorso all'estero (es. 15 CFU per un periodo di 6 mesi interamente dedicato alla preparazione della tesi, che corrisponderebbe di norma a 30 crediti), è auspicabile che il CdS preveda il riconoscimento di ulteriori crediti, come "crediti da tirocinio svolto all'estero", che possono essere usati dallo studente sia come crediti di tipologia F (altre attività formative) che D (a libera disposizione). Indicativamente potrebbe essere attribuito un ulteriore CFU per ogni mese all'estero, ma dipende da quanti CFU sono previsti per la prova finale di ciascun Corso di Studi. In caso di delibera in tal senso, gli studenti potrebbero indicare il numero di CFU totali previsti nel Learning Agreement (quelli della prova finale e quelli aggiuntivi).



### **Traineeship (Tirocinio)**

Il Corso di Studio (o la Commissione appositamente delegata) dovrà riconoscere un congruo numero di crediti anche per i Traineeship Erasmus e Globus, sia come crediti di tirocinio che come crediti liberi.

La procedura di riconoscimento deve terminare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti relativi al soggiorno all'estero, salvo la necessità di un termine inferiore derivante da scadenze ministeriali e/o regionali da rispettare. Anche in questo caso vale quanto scritto sopra sui crediti sovrannumerari.

### **Ulteriori indicazioni utili per i processi di internazionalizzazione**

Molte sedi estere, in fase di application Erasmus, richiedono il certificato degli esami (Transcript of Records) sostenuti dai nostri studenti, tradotto in inglese, e tale certificato, o il Diploma Supplement, deve comunque poter essere fornito agli studenti alla fine degli studi. Le attività formative che compaiono in offerta sono già tradotte in inglese, ma si riscontra il problema delle attività formative (es. seminari, laboratori, ecc.) che non sono in offerta (e per le quali quindi non esiste la traduzione in Esse3); in conseguenza la stampa attuale del certificato può includere alcune voci in italiano e occorre intervenire a posteriori con la traduzione.

Per evitare tali inconvenienti e anche traduzioni magari non del tutto corrette, è necessario il supporto dei Corsi di Studio per la traduzione delle denominazioni nel momento in cui si riconoscono, da inserire direttamente in delibera, in modo che la segreteria studenti possa caricarle già con la denominazione in inglese, oltre a quella in italiano, e poi lo studente se le ritrovi tradotte quando chiede un certificato in inglese.

Cagliari, 19 luglio 2017